



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE**

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier
Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Protocollo n.11067

Roncade, 06/10/2023

***Ai Docenti
Al Personale ATA
Alla DSGA
Ai Genitori
Al Presidente del Consiglio d'Istituto
Al sito web d'Istituto***

***DIRETTIVA CON VIGORE DI REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI.
RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA***

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli studenti e sulle studentesse per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL 2006-2009 ad oggi vigente nel comparto scuola;

CONSIDERATO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

CONSIDERATO che si ritiene necessario richiamare le disposizioni organizzative volte a garantire il buon funzionamento dell'IC di Roncade e il livello di sicurezza della comunità scolastica, sentito il parere del RSPP d'Istituto;

EMANA

***LA DIRETTIVA CON VIGORE DI REGOLAMENTO
SULLA VIGILANZA SCOLASTICA***

e sulle misure organizzative di seguito riportate.

1. Organi e soggetti tenuti alla regolazione e alla realizzazione della vigilanza degli alunni

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici, come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007.

La responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile. Ai sensi dell'art. 2047 C.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c. il docente si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, pertanto, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità del docente avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.

Si ricorda che la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, con la propria condotta, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non "umani" (Cass. 1995 n. 8390). Il generico dovere di vigilanza sugli alunni cessa quando essi raggiungono la maggiore età, per coerenza, dal punto di vista sistematico, con quanto avviene per quello parallelamente gravante sui genitori. Si presume infatti che un soggetto capace di agire sia in grado di badare autonomamente alla propria incolumità fisica e di usare l'ordinaria diligenza per evitare danni a terzi (Cassazione civile, sez. III, 30.5.2001, n. 7387). Altra cosa sono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli alunni.

Pertanto, i docenti e i collaboratori scolastici sono chiamati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, a svolgere compiti di sorveglianza sugli alunni. La responsabilità dei docenti per i danni causati dagli alunni a terzi, ex art. 2048 c.c., si fonda proprio sulla presunzione del negligente adempimento da parte di costoro dell'obbligo di vigilanza sui propri alunni. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi.

Nel caso di minori (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado), il dovere di vigilanza per la scuola inizia dal momento dell'affidamento degli alunni e termina alla riconsegna ai genitori. La vigilanza, oltre che continua (per nessun motivo gli alunni vanno lasciati incustoditi), deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore.

Non è sufficiente per il docente o per il collaboratore scolastico l'aver osservato le norme regolamentari, se risultino violate le norme di comune prudenza e perizia, rapportate all'età e al grado di sviluppo degli alunni. Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'Amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri incaricati.

2. Misure organizzative per l'accoglienza, la sorveglianza e la vigilanza degli alunni.

2.1 Compiti e responsabilità – DOCENTI

Atteso che l'obbligo di vigilanza è in capo al personale docente, l'art. 29, ultimo comma del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, dispone che "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, il personale docente è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Gli alunni non devono restare senza vigilanza attiva e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento del docente dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.).

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne siano stati dimostrati il dolo o la colpa grave.

La "culpa in vigilando" dei dipendenti, infatti, è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione, D.lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento, fornita dall'Istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'alunno, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola, anche in occasione delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione.

Il personale docente, inoltre, è invitato a non intrattenersi con i genitori per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che deve essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio in classe.

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente: presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando" e il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Sul personale scolastico gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale, che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione, che testualmente recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli Enti pubblici".

In caso di incidente in cui è vittima l'alunno/a, il docente deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione che bisogna prevedere giacché potrebbe risultare pericolosa in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.

La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando siano previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante le attività non deve affidare la vigilanza degli alunni all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza): il docente è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata di banchi, zaini e del materiale, atta a consentire l'ottimale controllo da parte del docente, ad agevolare la corretta circolazione degli alunni al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga, anche al fine di tutelare gli alunni portatori di handicap dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'Istituto.

E' fatto divieto agli alunni di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre. L'ultima ora di lezione rappresenta un momento ad alto rischio infortuni: il docente provvederà a far uscire gli alunni della classe in modo ordinato, evitando di far alzare gli alunni dalla propria postazione, prima del suono campanella. Pertanto, l'alunno dovrà prepararsi per l'uscita riponendo il materiale nello zaino senza spostarsi dal proprio banco.

Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, Ipad. Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.

2.2 Compiti e responsabilità - COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati, nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria e la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

I collaboratori scolastici, tenuti a indossare apposito cartellino di riconoscimento, garantiscono e assicurano l'ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei locali comuni. Inoltre, come disposto dal CNL 2016/2018 il collaboratore scolastico che non è un precettore è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2.3 Temporanea assenza del docente dalla classe

Il docente ha l'obbligo di vigilare e di tutelare gli alunni che gli sono affidati (gruppo classe, interclasse, piccolo gruppo) per tutta la durata del suo servizio. Consente agli alunni di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici, non più di un alunno/a alla volta, previa valutazione del grado di autonomia finalizzata a evitare eventuali situazioni di pericolo per l'alunno e per gli altri.

Nel caso in cui ritenga di poter/dover ricorrere all'ausilio del collaboratore scolastico dovrà assicurarsi della sua presenza nell'area/piano di competenza, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità. E' fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di estrema necessità e urgenza il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, (in caso di assenza di collaboratore sul piano e per un tempo limitato e strettamente necessario), un altro docente, in servizio nell'area/piano dell'edificio, di vigilare momentaneamente.

Il docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali quali: mensa, palestra, laboratori, biblioteca, teatro, auditorium.

E' fatto obbligo di non consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli alunni dall'aula con espresso divieto di procedere all'allontanamento di alunni/e dall'aula per motivi disciplinari giacchè trattasi, di interruzione dell'obbligo di vigilanza, con la conseguente responsabilità civile e penale.

3. Misure organizzative riguardanti la vigilanza in ingresso e uscita degli alunni

3.1 Premessa

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative riportate nella seguente direttiva.

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi, sulla base del PTOF e del Regolamento d'Istituto, comunicati annualmente sul sito dell'IC di Roncade al personale scolastico, alle famiglie e agli alunni.

3.2 Vigilanza dei docenti fino al raggiungimento dell'aula

Ogni docente preleverà gli alunni facendo attenzione ad evitare ogni possibile forma di affollamento e rispettando i percorsi di afflusso e deflusso indicati nella comunicazione annuale, pubblicati sul sito dell'IC di Roncade, rivolta al personale scolastico, alle famiglie e agli alunni.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire la sorveglianza dei minori 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni / attività e fino al termine delle stesse.

Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione dell'aggravante della "culpa in vigilando".

I docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima del suono della campanella e sono tenuti a vigilare gli alunni per tutto il tempo della permanenza degli alunni a scuola, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell'edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

3.3 Vigilanza dei collaboratori scolastici dall'edificio fino al raggiungimento dell'aula.

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio, presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti e degli alunni). A tal fine i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli uffici della scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare i docenti del loro settore. Il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce che i collaboratori scolastici hanno "compiti di accoglienza e sorveglianza" nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche.

Sulla base del Piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A. f.f., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno, nonché lo svolgimento dei seguenti compiti:

- l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso;
- la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell'edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici devono rimanere chiuse ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio delle attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico, ove previsto, che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, posizionato in prossimità dell'accesso all'edificio, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei corridoi fino all'entrata degli stessi nelle aule. (CCNL 29/11/07 Tabella A - Profili di area del personale ATA area A).

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti e degli alunni).

In caso di assenza di un docente nella propria area/piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe e alla comunicazione al Referente di plesso che provvederà alla sostituzione del docente assente o, in estrema ipotesi, al frazionamento del gruppo classe per l'assegnazione ad altri docenti.

La vigilanza all'esterno dell'aula è di competenza dei collaboratori scolastici che dovranno garantire il presidio nei corridoi, nei servizi igienici, nei cortili della scuola. All'ingresso, i collaboratori consentiranno l'accesso a scuola per piccoli gruppi, o comunque controllando che i minori non corrano e non si spingano, soprattutto lungo le scale. Segnaleranno eventuali comportamenti scorretti al Referente di plesso che riferirà ai docenti di classe e al Dirigente scolastico.

Dopo l'ingresso in aula degli alunni, portoni e cancelli dovranno essere chiusi ed è fatto divieto di accesso ai locali scolastici agli esterni non autorizzati.

L'accesso con mezzi propri nelle aree di pertinenza dei diversi plessi è autorizzato, esclusivamente, dal Dirigente ai genitori che accompagnano alunni con disabilità o alunni con capacità motoria temporaneamente ridotta. Di ogni altra autorizzazione rilasciata per oggettive motivazioni, saranno avvisati i collaboratori scolastici del relativo plesso e i Referenti di plesso.

3.4 *Disposizioni comuni per docenti e collaboratori scolastici.*

- a) *Pedibus*: gli alunni e le alunne che arrivano a scuola con il servizio pedibus entrano a scuola cinque minuti prima e attendono in cortile il suono della prima campanella, sotto la stretta ed esclusiva sorveglianza degli accompagnatori volontari del Pedibus. Al suono della prima campanella gli alunni vengono consegnati ai docenti della prima ora.
- b) *Pre-scuola*: gli alunni che frequentano il servizio di pre-scuola vengono accolti negli spazi preventivamente autorizzati. La vigilanza sugli alunni spetta in via esclusiva alla Cooperativa che gestisce il servizio, incaricata dall'Amministrazione comunale. Al suono della prima campanella gli alunni vengono consegnati ai docenti della prima ora.

3.5 *Disposizioni per la scuola secondaria "M. della Libertà Roncade.*

- a) *Disposizioni ingresso scuola secondaria di Roncade "M. della Libertà"*: i docenti in servizio alla prima ora, nelle aule posizionate al piano terra, apriranno la porta con accesso all'esterno e attenderanno l'arrivo degli alunni, 5 minuti prima del suono della prima campanella (ore 7:45). Il collaboratore scolastico sorveglierà il loro percorso lungo il perimetro della scuola, in collaborazione con i docenti (questi ultimi posizionati fuori dalla porta). I docenti in servizio alla prima ora, nelle aule posizionate al primo piano, attenderanno gli alunni al piano terra, 5 minuti prima del suono della campanella (ore 7:45). Successivamente condurranno gli alunni nelle rispettive aule assegnate.
- b) *Alunni anticipatori con arrivo pullman ore 7:30*: gli alunni della scuola secondaria di Roncade che arrivano con il pullman scolastico alle ore 7:30, accedono all'atrio esterno della scuola e sono sorvegliati, fino alle ore 7:45, (orario di ingresso), in via esclusiva, dai "Nonni Vigili", operatori volontari gestiti dall'Amministrazione Comunale di Roncade. Al suono della campanella gli alunni entrano dagli ingressi a loro assegnati, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici e dei docenti. Successivamente, in modo ordinato, si recheranno nelle rispettive aule, seguendo le istruzioni contenute nel punto a).
- c) *Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto comunale* sono vigilati: a) nella fase di discesa dal pullman, b) nel tragitto pullman-cancello d'ingresso, c) nel periodo di attesa del suono della

prima campanella (ore 7:45), *all'esterno delle pertinenze scolastiche*, dai volontari "Nonni vigili" (gestiti dall'Amministrazione Comunale), presenti nella vasta zona pedonalizzata (in ingresso e in uscita). Al suono della prima campanella (ore 7:45) gli alunni entreranno dagli ingressi a loro assegnati, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici, dei docenti e dei "Nonni Vigile". Successivamente, in modo ordinato, si recheranno nelle rispettive aule seguendo le istruzioni indicate nel punto a).

I genitori/tutori dovranno informare la scuola della propria volontà di avvalersi del servizio di trasporto comunale, sollevando l'istituzione scolastica medesima da ogni responsabilità non ricadente nella propria sfera di competenza, disciplinato nella presente direttiva, parte integrante del Regolamento d' Istituto.

- d) *Gli alunni/e della scuola secondaria di Roncade "M. della Libertà" che non usufruiscono del trasporto comunale, (con o senza uscita autonoma) saranno accompagnati dai genitori o dai delegati fino al cancello di ingresso principale, in prossimità del suono della campanella (non prima delle 7:45); sorvegliati dal collaboratore scolastico e in modo ordinato si recheranno nelle rispettive aule seguendo le istruzioni indicate nel punto a).*

4 *Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche*

4.1 *Compiti docenti*

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori e adottare in via preventiva tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe.

E' assolutamente fatto divieto abbandonare la vigilanza attiva sugli alunni.

In particolare, i docenti devono adoperarsi affinché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare:

- gli alunni tengano un comportamento consono;
- i banchi e le aule siano lasciate in ordine e pulite;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente al Dirigente scolastico o al Referente di plesso ogni responsabilità individuale.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe, di norma un alunno per volta per il solo uso dei servizi igienici, richiamando, soprattutto alla scuola primaria, l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare di vigilare momentaneamente sugli alunni, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe.

E' fatto assoluto divieto ai docenti di far allontanare l'alunno dalla classe per motivi disciplinari.

I docenti sono altresì invitati a segnalare al Dirigente scolastico e al D.S.G.A. eventuali assenze prolungate dei collaboratori scolastici ai piani e ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

4.2 *Collaboratori scolastici*

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con i docenti per:

- assicurare durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dal docente ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

E' fatto divieto ai collaboratori scolastici di allontanarsi dal plesso se non autorizzati dal Dirigente scolastico o dal Dsga, anche durante la pausa pranzo.

5. Vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi.

5.1 Compiti dei docenti

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o, in alternativa, sia disponibile un collaboratore scolastico in servizio al piano, per la sorveglianza. Se il docente è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe del docente di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita dal docente a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera" sono tenuti a farsi trovare, allo scoccare dell'ora successiva, già avanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del turno. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal docente dell'ora successiva, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

I docenti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie e/o irregolarità rilevate.

E' fatto divieto ai docenti di autorizzazione gli alunni di recarsi ai servizi igienici durante il cambio dell'ora di lezione.

5.2 Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro senza allontanarsi dal plesso di appartenenza.

Pertanto, i collaboratori scolastici devono:

- recarsi nei piani di servizio cinque minuti prima del cambio dell'ora di lezione per supportare i docenti;
- accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli stessi nelle classi;
- vigilare sugli alunni fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni dal docente che ha terminato la lezione;
- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o assenza dei docenti;
- avvisare il Referente di plesso del ritardo o assenza del docente.

6. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

6.1 Compiti dei docenti

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione è a carico del docente assegnato alla classe nella specifica scansione temporale, in collaborazione con i collaboratori scolastici.

I docenti in compresenza collaborano, con identiche responsabilità, alla vigilanza del proprio gruppo classe. Nei limiti del possibile l'uscita degli alunni dall'aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito.

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli recandosi negli spazi individuati, comunicati a inizio anno scolastico tramite circolare rivolta al personale scolastico.

Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti, tenuti a:

- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- regolare un accesso ordinato ai servizi.

A seguito della necessità di evitare con cautela ogni forma di assembramento, ritenuto un fattore di rischio infortuni, la ricreazione non verrà segnalata con il suono della campanella. Saranno i docenti a osservare il planning che disciplina la pausa didattica, comunicato tramite circolare annuale al personale scolastico. I docenti vigileranno sugli alunni, ai sensi dell'art. 2048 del C.c. e in particolare i docenti di sostegno dovranno, nell'esercizio della contitolarità con il docente curricolare, assistere

e tutelare particolarmente l'alunno diversamente abile nelle circostanze a rischio di possibile aggregazione collettiva.

Durante gli intervalli sono da evitare tutti i comportamenti potenzialmente ritenuti pericolosi e che determinano affollamenti (ad es. spingersi, salire e scendere le scale senza il distanziamento): gli alunni dovranno seguire le indicazioni dei docenti e dei collaboratori scolastici. Al fine di prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva ovvero:

- il docente della classe dovrà vigilare sugli alunni in modo attivo senza allontanarsi dal gruppo classe affidato;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che occorre evitare qualsiasi tipo di situazione che possa facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

6.2 Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici vigileranno gli allievi in prossimità dei bagni nell'area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito.

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- sorvegliano, oltre il corridoio e i locali di competenza, anche i bagni, in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o cose;
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

7. Accesso di persone estranee alla scuola

È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato. L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici. Si ricorda che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all'ingresso della scuola non possono accedere ai locali scolastici, se non per comprovati ed eccezionali motivi.

8. Disposizioni comuni

Le autovetture, per motivi di sicurezza, non devono essere parcheggiate o lasciate in sosta momentanea in prossimità delle entrate per non ostruire le operazioni di ingresso e uscita degli alunni dall'edificio scolastico. L'ingresso delle autovetture nei cortili della scuola è consentito espressamente dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione. Pertanto, ove non espressamente autorizzato dal Dirigente scolastico, l'ingresso e/o la sosta delle autovetture nei cortili della scuola sono vietati.

Gli alunni, che escono anticipatamente rispetto all'orario scolastico previsto, devono essere prelevati dai genitori/tutori o da persone adulte munite di delega, previa autorizzazione concessa dal Dirigente scolastico e dai Referenti di plesso.

I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono lasciare i loro figli a scuola oltre l'orario di lezione, non essendo il personale scolastico tenuto ad assumersene la responsabilità oltre il tempo stabilito. In caso di ritardo per eccezionale e giustificato motivo, il genitore informerà prioritariamente il personale in servizio nel plesso o, in alternativa, l'ufficio di segreteria, al fine di individuare il personale disponibile alla sorveglianza per il tempo strettamente necessario. Se la famiglia non provvederà ad avvisare la scuola, trascorso un congruo periodo di attesa, previo contatto telefonico del genitore/tutore/delegati da parte della scuola, il personale scolastico avviserà le forze dell'ordine che provvederanno a riaccompagnare il minore a casa.

9. Vigilanza durante il servizio di refezione scolastica

9.1 Premessa

Nell'intervallo tra attività antimeridiane e pomeridiane la vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio mensa è affidata al docente in servizio a quell'ora. Durante la refezione scolastica il personale docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto, rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento. Se si dovessero notare atteggiamenti di trasgressione delle regole di convivenza sociale e potenziali situazioni di pericolo, i docenti ed i collaboratori scolastici dovranno darne tempestiva comunicazione al Dirigente.

9.2 Compiti dei docenti

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio in quella frazione temporale. Gli insegnanti dovranno accompagnare ordinatamente nei locali mensa gli alunni che usufruiscono del servizio, e vigilare affinché gli alunni si comportino correttamente e lascino il locale in ordine. Nei limiti del possibile, l'uscita degli allievi dall'aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito.

9.3 Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori disponibili presenziano al momento della refezione e collaborano con i docenti nella vigilanza degli alunni e nell'assistenza necessaria durante il pasto, come previsto dal CCNL 2007 (Tabella A-Profilo di Area del Personale ATA-Area A).

10. Vigilanza tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane gli alunni, se autorizzati dai genitori/dagli esercenti la responsabilità genitoriale/, possono trattenersi a scuola negli spazi loro indicati dai collaboratori del Dirigente o dal Referente di plesso. La vigilanza è affidata ai docenti appositamente incaricati; la presenza degli alunni che permangono a scuola sarà annotata su un apposito registro gestito dal personale docente incaricato alla vigilanza degli alunni.

11. Vigilanza durante gli spostamenti e le attività di laboratorio/aule didattiche dedicate

L'uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori. I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle regole comportamentali. In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo del laboratorio di informatica, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica. Non è consentito l'accesso degli studenti al laboratorio di informatica senza la presenza di un docente.

12. Vigilanza durante le ore di Educazione Fisica/ Scienze Motorie e Sportive

Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dei docenti e, terminata la lezione, di raggiungere ordinatamente tutti insieme l'aula. Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali. Durante le attività fisiche e sportive, per evitare incidenti e infortuni, è proibito masticare chewing-gum, mangiare caramelle e portare orologi, braccialetti, collanine, orecchini e anelli. Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni; l'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente.

13. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle attività

13.1 Premessa

Il personale docente, in servizio durante l'ultima ora, predisporrà gli alunni in fila e provvederà ad accompagnarli fino alla porta esterna dell'edificio. In prossimità della porta di uscita dell'edificio sarà

presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

13.2 Compiti dei docenti

I docenti, in virtù della disciplina codicistica e della specifica previsione contrattuale devono vigilare sull'uscita degli alunni. L'obbligo si estende fino al momento del subentro "almeno potenziale" dei genitori o dei loro delegati. È vietato far uscire il gruppo classe dall'aula prima del suono della campanella.

13.3 Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria: al termine delle lezioni i gruppi classe verranno accompagnati fino al portone/cancello di uscita dell'Istituzione scolastica dal docente dell'ultima ora di lezione, supportati dal collaboratore scolastico, per trasferirne la custodia ai genitori o loro delegati, previo accertamento della loro identità o in alternativa all'autista del pullman scolastico. I docenti e i collaboratori scolastici assisteranno alle operazioni di salita sul pullman dei bambini, all'esterno del cancello. Da quel momento, la vigilanza sugli alunni rientra nella sfera di competenza del servizio di trasporto scolastico.

Relativamente ai bambini che non usufruiscono del trasporto scolastico, si raccomanda ai genitori/tutori/delegati di sostare in prossimità del cancello di uscita, al fine di agevolare il loro riconoscimento da parte del personale scolastico.

13.4 Scuola Secondaria: in caso di alunno privo dell'uscita autonoma e che non usufruisce del servizio trasporto scolastico, il docente dell'ultima ora lo affida alla custodia del genitore/tutore o delegato (regolarmente identificato). Si raccomanda ai genitori/tutori/delegati di sostare in prossimità del cancello di uscita al fine di agevolare il loro riconoscimento da parte del personale scolastico.

L'ipotesi di far uscire gli allievi senza la riconsegna diretta ai genitori o delegati è subordinata, solo per gli alunni con età inferiore a 14 anni, previo rilascio da parte dei genitori o affidatari degli alunni, di apposita richiesta contenente la dichiarazione circa l'autonomia necessaria per raggiungere l'abitazione, in un tragitto privo di situazioni di pericolo (*uscita autonoma*).

L'uscita autonoma degli alunni di età inferiore a 14 anni, infatti, deve essere espressamente autorizzata dai genitori affinché il personale scolastico sia esonerato dalla responsabilità connessa all'adempimento della vigilanza. In assenza di autorizzazione all'uscita autonoma, non vi è esonero da responsabilità per espresso disposto della legge n. 172/2017, durante le operazioni di ingresso e uscita dall'edificio scolastico. Di conseguenza, non accertarsi della identità della persona a cui viene consegnato l'alunno/a potrebbe integrare il reato di abbandono di minori.

In definitiva, il personale docente è esonerato da responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza solo nel momento in cui accerta il subentro del genitore o di un suo delegato, fatta salva l'ipotesi di rilascio della autorizzazione all'uscita autonoma.

In linea di principio per gli alunni che, invece, usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, la consegna dei minori viene operata dal personale che presta assistenza sul pullman, al portone/cancello di uscita dell'Istituzione scolastica. Di fatto per la scuola secondaria di Roncade e Monastier, in assenza di personale che presta assistenza sul pullman scolastico e in presenza di più linee presenti nell'area pedonalizzata, diventa arduo per il docente assistere e seguire la fase di salita sul pullman degli alunni privi dell'uscita autonoma. Pertanto, resta inteso che nella predetta "zona di confine della responsabilità", il docente in servizio all'ultima ora, dopo aver accompagnato gli alunni fuori dal cancello, si posiziona nella vasta area pedonalizzata fino alla partenza dei diversi pullman scolastici al solo fine di sovrintendere la zona, considerata l'oggettiva impossibilità di prestare assistenza materiale durante le operazioni di salita e discesa dagli stessi.

In caso di ritardo del genitore o delegato, fatto eccezionale e non abituale, che non sia presente per riaccogliere il proprio figlio all'uscita, trascorsi 5 minuti, il docente affida l'alunno al collaboratore scolastico ed avvisa il referente di plesso o l'ufficio di segreteria che provvede a contattare la famiglia. Il collaboratore scolastico vigila l'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato. Dopo il secondo ritardo del genitore, il docente informa il Dirigente scolastico e il Referente di plesso al fine di contattare la famiglia dell'alunno ed eventualmente gli organi competenti a tutela dei minori.

13.5 Compiti dei collaboratori scolastici

Il collaboratore scolastico in servizio dovrà posizionarsi presso l'uscita con il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli alunni. Gli altri collaboratori scolastici vigileranno per favorire il regolare transito degli alunni nei rispettivi piani/aree di competenza.

14. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, nominati ed assegnati ai sensi della C.M. 291/92. In caso di partecipazione di alunni con disabilità sarà designato, in aggiunta agli accompagnatori, anche il docente di sostegno. I docenti accompagnatori dovranno vigilare costantemente sugli alunni affidati. La partecipazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, senza oneri per la scuola, è consentita in accordo con i docenti e previa specifica delibera del Consiglio d'istituto. Per la partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione è necessaria, per ciascun alunno, l'autorizzazione di entrambi i genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Nella richiesta di autorizzazione saranno specificati:

-data, meta, durata del viaggio, mezzo di trasporto usato;

-costi delle uscite a carico delle famiglie degli alunni:

- Nel consenso reso dai genitori/tutori riguardo alla partecipazione dell'alunno/a al viaggio, che preveda il pernottamento, deve essere fatto esplicito riferimento all'impossibilità da parte dei docenti di vigilare direttamente gli alunni, dopo il loro accompagnamento nelle stanze d'albergo assegnate per il riposo notturno e alla corresponsabilità del genitore per danni a persone o cose, nell'ambito della "culpa in educando".

15. Istruzioni operative per l'uscita anticipata degli alunni

Gli alunni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici, per imprevisti verificatisi nel corso della giornata, solo se prelevati da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da delegati, regolarmente identificati dai collaboratori scolastici e/o dal Referente di plesso.

16. Vigilanza in caso di assenza del docente dalle lezioni

In mancanza del docente di sezione/classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio il docente supplente, il personale collaboratore scolastico o i docenti delle classi viciniori devono provvedere alla vigilanza degli alunni, sino al momento della normalizzazione della situazione. In mancanza di un supplente i collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti per distribuire nel miglior modo possibile gli alunni nelle varie classi.

I gruppi da assegnare potenzialmente alle altre classi, per motivi di sicurezza e nei soli casi di impossibilità oggettiva di riorganizzazione del servizio scolastico, andranno stabiliti dal Referente di plesso all'inizio dell'anno scolastico. I docenti hanno l'obbligo di accogliere gli alunni affidati per suddivisione delle classi "scoperte" a causa dell'assenza di un docente, assumendo la responsabilità dei medesimi al pari di quella dei propri alunni. Sarà buona prassi segnalare sul registro di classe la presenza dei suddetti alunni.

17. Disposizioni finali

La presente direttiva con vigore di Regolamento ha carattere permanente, salvo eventuali nuove disposizioni legislative e/o organizzative ed è integrata dalle disposizioni dirigenziali o degli OO. CC per l'anno in corso.

Tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito dell'Istituto si intendono regolarmente notificati.

Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione si configura come "ordine di servizio" per tutti i lavoratori della scuola (personale docente e non docente).

I Referenti di plesso e Referenti sicurezza, questi ultimi in qualità di preposti, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 81/2008, vigileranno sull'attuazione delle presenti disposizioni.

I lavoratori che risultassero inadempienti agli obblighi previsti per legge e alle disposizioni contenute nella presente Direttiva con vigore di Regolamento, saranno destinatari di contestazione di addebito secondo quanto prescritto dall'art. 55 bis co.1 del D.lgs. 165/01 e dal dispositivo sanzionatorio contenuto nel CCNL.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Maria VECCHIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse